

CONVENZIONE CRÉDIT MUTUI COMMERCIALI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Mod. 2012/10/2493032 INC



CONVENZIONE CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA MUTUI COMMERCIALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 2012/10/2493032 INC, composte da n. 14 pagine, formano parte integrante del contratto 2012/10/2493032



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Società - la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Contraente – Crédit Agricole Friuladria che stipula il contratto in nome altrui ai sensi e per gli effetti dell'art. 1890 C.C.

Assicurato - qualsiasi Cliente, persona fisica o giuridica, che abbia in essere con il Gruppo Bancario Credit Agricole Italia un qualsiasi rapporto, sia attivo sia passivo e che abbia ratificato la presente polizza sottoscrivendo il relativo modulo di adesione.

Soggetto finanziato - Contraente del finanziamento

Terzo datore di ipoteca - ogni soggetto non contraente di finanziamento ma proprietario di un immobile dato in garanzia ipotecaria per conto del Soggetto finanziato.

Incendio - combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione - sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Scoppio - repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Fabbricato - costruzione edile assicurata, di proprietà di un assicurato, compresi ascensori e montacarichi, fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente con la sola esclusione di parchi ed alberi. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché, abitazioni, mense ed altre minori dipendenze, fabbricati agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che è attinente l'attività esercitata e purché realizzato nel fabbricato stesso o nell'area di pertinenza. A maggior precisazione si intendono inclusi in garanzia tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del fabbricato.

Si intende escluso il valore dell'area.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Caduta Aerei: caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi.

Onda Sonica: determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Inondazione, alluvione, allagamento: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Terremoto: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente estensione di garanzia: le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Sovraccarico neve: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o di altre strutture del fabbricato anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Fenomeno elettrico: danni materiali e diretti agli enti assicurati, derivanti da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici. La presente garanzia è prestata nella formula a primo rischio assoluto e, pertanto, non trova applicazione l'art. 30.

Acqua condotta: danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua, esclusa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici. La presente garanzia è prestata nella formula a primo rischio assoluto e, pertanto, non trova applicazione l'art.30.

Ricorso Terzi: Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia è prestata nella formula a primo rischio assoluto e, pertanto, non trova applicazione l'art. .30.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell'ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Indennizzo: la somma dovuta da Reale Mutua Società in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valore a nuovo: Vedere art. "Determinazione dell'ammontare del danno".

Urto Veicoli: in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio

Eventi Atmosferici: danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno. Sono compresi i danni causati dalla caduta di alberi per effetto di tali eventi.

Tumulti, Scioperi, Sommosse, Atti Vandalici o Dolosi, Terrorismo e Sabotaggio:

- 1) danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; atti vandalici o dolosi.
- 2) altri danni materiali e diretti causati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Finanziamento - Qualsiasi forma di finanziamento erogato dal Contraente al Soggetto finanziato, ivi inclusi mutui ipotecari, finanziamenti ipotecari, mutui SAL (stato di avanzamento lavori), conti correnti ipotecari, tutte le varie linee di credito inclusi mutui e finanziamenti chirografari.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI GENERALI

Art 1 DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

PER LE ADESIONI COLLEGATE AD UN FINANZIAMENTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente a quello di stipula del finanziamento (o se anteriore a quello di erogazione del finanziamento) e cessa dodici mesi dopo la scadenza del finanziamento stesso.

Qualora la durata del finanziamento sia superiore a 30 anni, la copertura avrà durata pari a 30 anni.

Il premio di assicurazione viene pagato, in unica soluzione per l'intera durata della copertura assicurativa.

- In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento stesso:
 - a) Reale Mutua restituisce all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle tasse)
 - b) In alternativa a quanto previsto al comma a) Reale Mutua su richiesta dell'assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato purché sia stato pagato il corrispondente premio.
- Nel caso l'adesione abbia una durata pluriennale, superiore a cinque anni, è data comunque facoltà all'Assicurato di poter esercitare il recesso dalla presente copertura trascorso il quinquennio, senza oneri, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della successiva scadenza annuale dell'adesione.

In tal caso cesseranno ad ogni effetto tutte le garanzie di polizza per tale applicazione e, qualora sia stato pagato il premio in forma unica anticipata per tutta la durata della copertura assicurativa, si provvederà alla restituzione del premio (al netto delle imposte già versate) per il periodo per il quale esso è stato anticipato e non è stato goduto.

PER LE ADESIONI NON COLLEGATE AD UN FINANZIAMENTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno di effetto della copertura indicata sul modulo di adesione, con scadenza al 30 giugno successivo, restando inteso che, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la stessa si intende rinnovata per un'altra annualità e così di seguito.

Il premio relativo viene pagato su base annuale.

Nel caso di invio della disdetta di cui sopra, cesseranno ad ogni effetto tutte le garanzie di polizza per tale applicazione.

Se un Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento del premio dovuto, la copertura assicurativa resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione della copertura assicurativa relativa a detto Assicurato.

Agli effetti del pagamento premi si stabilisce quanto segue:

- 1. il premio relativo al rateo iniziale dovuto dall'Assicurato, verrà pagato tramite autorizzazione espressa dall'Assicurato, sul modulo di adesione, a favore di Crédit Agricole Friuladria, a trattenere detto importo riconoscendolo alla Reale Mutua tramite la CSA S.r.l.;**
- 2. i premi relativi agli anni successivi dovuti dall'Assicurato, verranno pagati tramite autorizzazione espressa dall'Assicurato, sul modulo di adesione, a favore di Crédit Agricole Friuladria, a trattenere detti importi mediante disposizione continuativa di addebito in conto corrente, alla scadenza del 30/06 di ogni anno, riconoscendoli alla Reale Mutua tramite la CSA S.r.l.;**

Quanto sopra a condizione che dette autorizzazioni all'addebito del conto corrente dell'assicurato siano andate a buon fine. Qualora le suindicate disposizioni continuative di addebito in conto corrente non vengano attivate o vengano successivamente sospese, la relativa copertura si intenderà automaticamente annullata, senza necessità di disdetta, a far data dal 30 giugno successivo al momento della mancata attivazione o della sospensione di detta disposizione continuativa di addebito.

L'assicurato avrà possibilità di aderire nuovamente alla presente convenzione mediante sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione ed attivazione delle autorizzazioni al pagamento dei premi come sopra descritte



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO (valido per tutte le adesioni, collegate o meno ad un finanziamento)

L'Assicurato entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di adesione può recedere dalla polizza, dandone comunicazione scritta alla **Contraente a mezzo raccomandata A.R.**, indicando gli elementi identificativi della polizza Mutui. Il recesso decorre dal giorno del timbro postale di invio risultante dalla raccomandata stessa e ha l'effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. In tal caso la Contraente provvederà a dare immediata comunicazione del recesso alla Società, la quale - tramite la Contraente - rimborserà all'Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso; oppure, nel caso in cui il premio sia stato finanziato, la Contraente provvederà parimenti alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto, eventualmente mediante la corrispondente riduzione della rata del finanziamento o, in alternativa, mediante la riduzione della durata del finanziamento medesimo, indicando i relativi importi. Di tali avvenuti rimborsi, la Contraente si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società. La parte di premio da restituire, relativa al periodo di rischio non corso, è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura;

Art. 2 LIMITI DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata esclusivamente per interi fabbricati o porzioni di fabbricati adibiti:

- **ad uso industriale, commerciale, terziario, alberghi, bar, ristoranti, autorimesse, agricolo, servizi in genere, uffici e abitazioni**
- **che si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione**
- **aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili (armatura del tetto, solaio, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche combustibili) con esistenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel tetto per non oltre 1/10 (1/3 se plastica) delle relative superfici.**

Sono esplicitamente escluse dalla convenzione le attività relative a:

- **discoteche, night club e sale da ballo, quindi non rientrano in copertura gli immobili ad esse adibite.**

cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di immondizia e spazzatura e, pertanto, non rientrano in copertura gli immobili ad esse adibiti.

Art. 3 ONERI

Tutti gli oneri inclusi quelli fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, fornite dolosamente in modo inesatto o reticente dall'Assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 CC.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le comunicazioni relative ad aggravamenti di rischio che influiscono sulla valutazione dello stesso, omesse dolosamente dall'Assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1898 CC.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni devono essere fatte per iscritto. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 9 ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI

La presente polizza Convenzione è stipulata dal Contraente in nome altrui nell'ambito del disposto dell'art. 1890 del C.C.

Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 11. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua risarcisce, per le somme indicate nel modulo di adesione, i danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati, derivanti da:

- 1.1 Incendio
- 1.2 Fulmine
- 1.3 Esplosione e scoppio
- 1.4 implosione
- 15 caduta aerei
- 1.6 onda sonora
- 1.7 urto veicoli
- 1.8 eventi atmosferici
- 1.9 tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio.

La presente garanzia, fermo quanto stabilito nelle "Definizioni", opera in relazione ai danni conseguenti ad occupazione del fabbricato assicurato, solamente per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) della relativa definizione.

- 1.10 inondazione, alluvione, allagamento
- 1.11 terremoto
- 1.12 sovraccarico neve
- 1.12 fenomeno elettrico
- 1.14 acqua condotta
- 1.15 ricorso terzi

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- i danni causati ai fabbricati assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte), purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- i danni causati agli enti assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori sviluppatasi a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, che abbiano colpito il fabbricato assicurato, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- i guasti arrecati ai fabbricati assicurati per ordine delle Autorità o provocati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, sino a concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, anche in eccedenza alla somma assicurata.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 12. DELIMITAZIONI

Reale Mutua non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) di smarrimento o di sottrazione delle cose avvenuto in occasione di uno degli eventi oggetto dell'assicurazione;
- c) conseguenti a mancata o anormale produzione di freddo od a fuoriuscita di miscela congelante o provocati da colaggio o fuoriuscita di fluidi, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
- d) determinati da dolo dell'Assicurato;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, insurrezione, occupazione militare ecc.;
- f) causati eruzioni vulcaniche.

- Relativamente alla garanzia 1.8. Eventi Atmosferici – Reale Mutua non risponde dei danni:

g) verificatisi all'interno dei fabbricati a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

h) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

i) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di quelli fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro), capannoni pressostatici e simili,
- baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle
- pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

- Relativamente alla garanzia 1.10 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti – Reale Mutua non risarcisce i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all'aperto;

- Relativamente alla garanzia 1.11 – Terremoto – Reale Mutua non risarcisce i danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- Relativamente alla garanzia 1.12 – Sovraccarico Neve – Reale Mutua non risponde dei danni:
 - da valanghe e slavine
 - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
 - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
 - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
 - ai capannoni pressostatici;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

- Relativamente alla garanzia 1.13 – Fenomeno elettrico – Reale Mutua non risponde dei danni:
 - alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
 - causati da difetti di materiali o di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
 - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
 - antenne che non siano radio-tele riceventi e centralizzate.

- Relativamente alla garanzia 1.14 – Acqua condotta – Reale Mutua non risponde:
 - dei danni dovuti ad umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
 - dei danni derivati da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
 - dei danni derivanti da gelo;
 - delle spese sostenute per la ricerca delle rotture e la loro riparazione.

- Relativamente alla garanzia 1.15 – Ricorso Terzi:
L'Assicurazione non comprende i danni:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose dagli stessi trasportate;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.Non sono comunque considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonchè gli amministratori delle medesime.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 13. Franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dei seguenti importi:

Garanzia 1.8	Eventi Atmosferici: € 1.000,00
Garanzia 1.9	Tumulti, scioperi, sommosse atti vandalici o dolosi terrorismo o sabotaggio: € 1.000,00
Garanzia 1.10	Inondazioni, alluvioni, allagamento: scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00
Garanzia 1.11	Terremoto: scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00
Garanzia 1.12	Sovraccarico Neve: scoperto 10% con il minimo di € 20.000,00
Garanzia 1.13	Fenomeno elettrico: € 250,00
Garanzia 1.14	Acqua Condotta: € 250,00

Art. 14. Limiti di Indennizzo

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a:

Garanzia 1.10	Inondazioni, alluvioni, allagamenti 50% della somma assicurata per ciascun fabbricato
Garanzia 1.11	Terremoto 50% della somma assicurata per ciascun fabbricato con il limite assoluto per sinistro/anno/convenzione pari a € 30.000.000,00

Garanzia 1.12	Sovraccarico Neve 50% della somma assicurata per ciascun fabbricato
Garanzia 1.13	Fenomeno elettrico: € 5.000,00
Garanzia 1.14	Acqua condotta: € 20.000,00
Garanzia 1.15	Ricorso Terzi: € 50.000,00

Art. 15. Somma Assicurata

Premesso che le somme assicurate seguono quanto disposto dall'art Determinazione dell'ammontare del danno delle condizioni generali di assicurazione si precisa che:

il capitale iniziale assicurato per ogni fabbricato assicurato indicato nel modulo di adesione deve corrispondere al valore di ricostruzione del fabbricato stesso al momento dell'inserimento nella presente convenzione, risultante ove prevista, dalla perizia redatta dai Periti incaricati dalla Contraente (nella perizia indicato anche come valore a nuovo o valore da assicurare).

Ove non sia prevista la perizia il suindicato valore verrà fornito dall'Assicurato.

Art. 16. Adeguamento automatico

Ad ogni scadenza annuale, la somma assicurata, si intende automaticamente soggetta ad aggiornamento, tramite un adeguamento in misura costante pari al 5% della somma assicurata iniziale.

Art. 17. Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00=.**

L'obbligazione di Reale Mutua verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà, comunque, essere superiore a € 1.000.000,00= qualunque sia l'ammontare del danno stimato.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà, tuttavia, ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 18. Colpa grave

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, Reale Mutua risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 19. Rinuncia alla rivalsa

Reale Mutua rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i responsabili del sinistro purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 20. Fabbricati in corso di costruzione

La copertura della presente convenzione si intende estesa ai fabbricati anche durante la loro costruzione e/o ristrutturazione inclusi i materiali a piè d'opera. Durante tale periodo la copertura degli eventi atmosferici viene prestata in deroga alle esclusioni dell'art. 12 i) ma con uno scoperto pari al 10% con il minimo di Euro 10.000,00 e con un massimo indennizzo del 70% della somma assicurata.

Si stabilisce che venga applicato il tasso annuo lordo relativo alla categoria a cui è destinato l'immobile assicurato.

Nel caso di mancata destinazione si applicherà il codice 999, indicando come attività fabbricato in costruzione ed il tasso dello 0,45%°.

Art. 21. Contiguità e vicinanze

Il Contraente e/o l'Assicurato sono sollevati dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze degli enti assicurati esistono cose e condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 22. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.

Art. 23. Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza sopravvenuta, eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza e durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e cioè non siano dipese da dolo dell'Assicurato. Trattandosi di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, l'Assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza in misura corrispondente al maggior rischio che ne deriva.

Art. 24. Prova del contratto

L'Assicurato può provare l'esistenza del contratto mediante la presentazione della contabile di addebito del premio assicurativo.

Art. 25. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- c) Nei casi di danni da tumulti popolari scioperi sommosse atti vandalici o dolosi terrorismo o sabotaggio entro il termine di 6 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- d) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento di prova per la dimostrazione del danno.

L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 26. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto a risarcimento.

Art. 27. Nomina dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra la Società e l'Assicurato oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante periti nominati uno per Parte con apposito atto.

In caso di disaccordo od anche prima su richiesta di uno di essi i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo, la scelta è demandata, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, il quale conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

Art. 28. Mandato dei Periti liquidatori

I periti devono:

- a) ricercare le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate siano o no distrutte, sottratte o danneggiate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidenti violazioni dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 29. Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, delle parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
 - 2) agli effetti dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro per cui risulta assicurata solo una parte della intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
 - 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
 - 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere;
 - 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, di reparti in stato di attività;
- Reale Mutua non deve in alcun caso risarcimento per danni indiretti come cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento, uso o locazione, profitti sperati o per qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 30. Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se dalle stime fatte, sulla base delle norme previste dall'articolo precedente, risulta che i valori relativi al Fabbricato eccedono, al momento del sinistro, la somma assicurata, la società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 31. Recesso in caso di sinistro

Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dalla singola Applicazione colpita da sinistro, con preavviso di giorni 30 da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 32. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede o presso l'Agenzia di Piacenza e trasmesso all'Assicurato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, semprechè non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria in merito al sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 d).

Se il pagamento è impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l'Assicurato non è in grado per qualunque motivo di dare validamente quietanza, a carico della Società non decorrono interessi.

La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennità dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di credito a nome dell'Assicurato con l'annotazione dei vincoli dei quali è gravata.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Art. 33. Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Reale Mutua non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennizzo.

Art. 34. Foro competente

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente polizza, competente per territorio sarà il Foro dove l'Assicurato avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

Art. 35. Assicurazioni presso diversi Assicuratori

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 36. Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che se dalle stime fatte risulta che i valori assicurati per i fabbricati eccedono, al momento del sinistro, del 20% le somme rispettivamente assicurate, l'Assicurato sopporta, per ogni fabbricato danneggiato, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 20%.

Art. 37 – Danni precedenti

La Società prende atto che nell'ultimo quinquennio precedente l'adesione alla presente convenzione, i rischi in essa assicurati possono essere stati colpiti da sinistri inerenti le garanzie prestate dalla polizza. La mancata dichiarazione di tali danni da parte degli assicurati non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro futuro, salvo il caso di manifesta malafede.

